Numero registro generale 26848/2024
Numero sezionale 562/2026
Numero di raccolta generale 6475/2026
Data pubblicazione 18/03/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Adunanza del 12/2/2026 – CC

R.G.N. 26848/2024

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	FRANCESCO M. CIRILLO	- Presidente -
Dott.	CRISTIANO VALLE	- Consigliere -
Dott.	MARCO DELL'UTRI	- Rel. Consigliere -
Dott.ssa	IRENE AMBROSI	- Consigliera -
Dott.	ALBERTO CRIVELLI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26848/2024 proposto da:

[redacted] e [redacted] in proprio e in qualità di eredi di [redacted] e di [redacted], rappresentati e difesi dall'avv. [redacted], con domicilio digitale *ex lege*;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale *ex lege*;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1336/2024 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, depositata il 3/9/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal Consigliere dott. MARCO DELL'UTRI;

ritenuto che,

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

con sentenza resa in data 3/9/2024, la Corte d'appello di Catania, decidendo in sede rescissoria a seguito di revocazione, ha rigettato la domanda proposta da [redacted] e [redacted] - entrambi in proprio, oltre che in qualità di eredi di [redacted] e di [redacted] e [redacted] anche in qualità di tutrice di [redacted] - al risarcimento, in favore degli attori, dei danni da questi ultimi subiti in conseguenza della contrazione, da parte di [redacted] di un'encefalite con gravissimo deficit delle facoltà cognitive insorti a causa di una vaccinazione antivaiolosa eseguita nelle date del 13 novembre 1952 e del 5 maggio 1959;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver disposto la revocazione della precedente sentenza emessa dalla stessa Corte d'appello di Catania - ha rilevato come la domanda proposta dagli attori fosse rimasta totalmente sfornita di prova «*e, a monte, di allegazione*», essendosi gli stessi limitati, con il proprio atto di citazione in sede di revocazione, a domandare l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza alcuna allegazione in merito all'indispensabile accertamento della colpa in capo al Ministero convenuto;

avverso la sentenza rimessa a seguito di revocazione, [redacted] e [redacted] in proprio e nelle qualità spiegate, propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d'impugnazione;

il Ministero della Salute resiste con controricorso;

i ricorrenti hanno depositato memoria;

considerato che,

con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come, contestualmente alla pronuncia emessa in

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

funzione rescindente in sede di revocazione, la stessa avesse disposto una consulenza tecnica d'ufficio al solo scopo di procedere all'accertamento del *quantum debeatur* a titolo di risarcitorio da parte del ministero convenuto, con ciò implicitamente presupponendo, sul piano logico, il definitivo superamento della questione concernente l'*an debeatur*, ossia l'accertamento della responsabilità e della colpa del ministero ai sensi dell'art. 2043 c.c.;

tale accertamento, conseguentemente, non essendo stato impugnato, doveva ritenersi oggetto di un giudicato interno implicito, sì che la successiva affermazione della sentenza impugnata (vòlta a ritenere non adeguatamente comprovata, né a monte allegata, la colpa del Ministero convenuto) sarebbe stata emessa in violazione del principio del *ne bis in idem* e dell'art 2909 c.c.;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come l'avvenuta ammissione, da parte della corte territoriale, di una consulenza tecnica d'ufficio destinata ad accertare l'entità del danno eventualmente subito degli attori, non valse certamente a costituire alcuna premessa logica idonea a determinare un'implicita decisione della corte (suscettibile di passare in giudicato) in ordine alle questioni a monte del danno, ossia, in particolare, in ordine all'esistenza della colpa da parte del convenuto;

deve ritenersi, infatti, che l'ammissione di detta consulenza, in quanto limitata all'adozione di una misura meramente istruttoria, non contenne alcuna valutazione nel merito dei fatti di causa, neppure in forma implicita;

deve pertanto escludersi la sussistenza di alcun giudicato interno (implicito) sulla responsabilità del Ministero, essendosi la corte territoriale limitata all'emissione di un provvedimento istruttorio in relazione alle questioni concernenti l'accertamento del nesso di causalità e del danno, senza mai pronunciarsi in termini definitivi, nel merito, in ordine alla

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

sussistenza di alcun danno da risarcire, ossia senza emettere mai alcuna pronuncia nel merito tale da implicare, sul piano logico e in modo indefettibile, l'accertamento con efficacia giudicato dei presupposti della responsabilità del Ministero convenuto;

con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 101 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la Corte territoriale rigettato la propria domanda risarcitoria in ragione della mancata allegazione e prova della colpa del Ministero convenuto, ossia in forza di una questione mai eccepita dal Ministero dopo il primo grado di giudizio;

ciò posto, avendo la corte territoriale deciso la controversia sulla base di una questione sollevata d'ufficio, senza provvedere a ricostituire il contraddittorio tra le parti, la stessa avrebbe emesso una decisione in violazione dell'art. 101 c.p.c., tenuto altresì conto dell'incoerenza del comportamento della stessa corte nella parte in cui, dopo aver disposto una consulenza tecnica d'ufficio sull'accertamento del nesso di causalità e sulla determinazione del danno, ha rigettato la domanda risarcitoria per non avere gli attori fornito la prova della colpa del ministero convenuto;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la questione concernente l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore non possa mai costituire materia di una decisione 'a sorpresa del giudice', trattandosi di una questione rispetto alla quale l'obbligo del giudice di provvedere a tale accertamento è implicito nella proposizione della stessa domanda, sì che nessuna 'sorpresa' potrà mai essere denunciata dall'attore laddove il giudice di merito ritenga che quest'ultimo non abbia adeguatamente allegato e/o comprovato gli elementi costitutivi della domanda proposta;

con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 164 e 183 c.p.c. e 2043 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

specificare se la pronuncia di rigetto della domanda proposta dagli odierni ricorrenti fosse stata determinata dall'eventuale nullità per genericità della domanda, oppure per mancanza di prova della colpa;

ciò posto, secondo i ricorrenti, entrambe le ipotesi avrebbero dovuto considerarsi comunque insussistenti, per avere gli istanti, da un lato, adeguatamente specificato i contenuti del *petitum* e della *causa petendi* (e per essere ogni eventuale nullità rimasta sanata dalla costituzione del Ministero) e, dall'altro, dovendo ritenersi che l'allegazione della colpa del Ministero fosse implicitamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio a cui la richiesta di revocazione aveva fatto espresso riferimento (allegazione in ogni caso esplicitata e integrata nelle memorie *ex* art. 183 c.p.c.);

con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., nonché della legge n. 296/1958 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la prova della colpa del Ministero in contrasto con il complesso degli elementi istruttori acquisiti al giudizio, essendosi il giudice d'appello sottratto alla considerazione dell'ampia prova normativa, scientifica e tecnica dalla quale era possibile ricavare, tanto la specifica posizione di garanzia di cui il Ministero era titolare, quanto la violazione, da parte dello stesso, degli obblighi di vigilanza, controllo, informazione e precauzione sullo stesso incombenti, essendo il Ministero incorso in colpa grave per la mancata informazione sulle controindicazioni, oltre che per la mancata predisposizione di adeguati protocolli, circolari e controlli e per la mancata prevenzione dei rischi noti del vaccino antivaioloso, tenuto altresì conto dell'avvenuto accertamento, in sede di consulenza tecnica, dell'effettiva sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il vaccino e l'encefalite, della pericolosità nota del vaccino e dell'alta incidenza di complicanze gravi, sì che la conoscenza o, comunque, la conoscibilità di tali rischi, anche in applicazione del principio di precauzione, avrebbe

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

dovuto necessariamente indurre a ritenere comprovata la responsabilità colposa (anche per condotta commissiva) dell'amministrazione convenuta;

con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di valutare le memorie *ex* art. 183 c.p.c. depositate dagli odierni istanti, contenenti le specifiche allegazioni relative alla colpa del Ministero convenuto, e per aver trascurato l'esame delle decisive risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che, nei casi di danni da vaccino, assumono un valore probatorio decisivo, non potendo essere ignorate senza adeguata motivazione;

tutti e tre i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono infondati;

osserva il Collegio come – pur quando debba ritenersi certamente integrabile quanto dedotto dagli odierni istanti in sede rescissoria (nell'ambito del giudizio di revocazione) con quanto originariamente dedotto con l'atto di citazione introduttivo del giudizio (avuto riguardo al carattere complessivamente unitario dei due giudizi, quello originariamente introdotto nel merito e quello successivo pronunciato in sede rescissoria) – dev'essere sostanzialmente confermato il giudizio di complessiva insufficienza della determinazione operata dagli odierni ricorrenti con riguardo ai profili di concreta rimproverabilità (e, dunque, di colpevolezza) del comportamento del Ministero convenuto;

in particolare, trattandosi, con riguardo al trattamento sanitario contestato nel caso di specie, di un trattamento che, all'epoca dei fatti dedotti in giudizio (novembre 1952 - maggio 1959), era obbligatorio per legge (cfr. l'art. 266 del r.d. n. 1265/1934 e l'art. 1 della legge n. 891/1939) e, in quanto tale, idoneo a costituire la premessa del compimento di un atto doveroso e pienamente lecito, sarebbe spettato agli odierni istanti procedere all'assolvimento dei propri oneri di allegazione determinando e specificando in modo dettagliato e analitico il

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

quomodo dei comportamenti operativi dell'amministrazione sanitaria nell'esecuzione di detto trattamento sanitario, al fine di individuare lo specifico comportamento colpevole dell'amministrazione, pur nell'attuazione dell'obbligo normativo;

nel caso di specie, in tutti i propri atti di causa (a partire da quello originariamente introduttivo del giudizio), gli odierni ricorrenti si sono limitati a una generica e indifferenziata discussione di elementi di valutazione mai adeguatamente commisurati alle specifiche occorrenze del caso di specie, risultando conseguentemente impedita l'effettiva esecuzione di alcuna valutazione in ordine alla colpa nella specie contestata, certamente non limitabile a un generico dovere di astensione, in ipotesi dettato dall'ossequio al principio di precauzione, da ritenersi inevitabilmente assorbito dagli imperativi conseguenti agli obblighi di legge;

con il sesto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale errato nel porre le spese lite a carico dei ricorrenti, in quanto, sulla base del principio della soccombenza, in presenza di una richiesta risarcitoria pienamente fondata, le spese del giudizio di primo grado, di quello d'appello e di quello di revocazione avrebbero dovuto gravare sul Ministero;

il motivo, in quanto proposto sul presupposto dell'eventuale fondatezza delle censure sin qui esaminate, deve ritenersi inammissibile per integrale difetto di rilevanza;

sulla base di tale premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;

la particolarità delle vicende processuali e sostanziali oggetto dell'odierno giudizio valgono a integrare, ad avviso del Collegio, i presupposti per la pronuncia della compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di legittimità;

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2026.

Il Presidente

Francesco Maria Cirillo

Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5